



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di supporto | Il Funzionario Preposto

CORTE DEI CONTI



0002549-01/08/2016-SC\_PUG-T75-P

Al Sindaco  
del Comune di  
S. Agata di Puglia (FG)

Al Presidente del consiglio  
comunale del Comune di  
S. Agata di Puglia (FG)

All'Organo di Revisione  
del Comune di  
S. Agata di Puglia (FG)

Oggetto: Delibera n. 137 /PRSP/2016

Si trasmette la deliberazione in oggetto, adottata nella Camera di consiglio del 28 aprile 2016, ai sensi dell'art. 148 bis del d.lgs. n. 267/2000.

Il Direttore del Servizio di supporto

*dott.ssa Marialuce Sciannameo*

COMUNE DI SANT'AGATA  
Codice IPA: c\_1447  
Prot. 0006375 del 02/08/2016 EN



0201600 063758



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 175



DOC. INTERNO N.58208211 del 29/07/2016



DELIBERAZIONE N. 37/PRSP/2016

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**La**  
**Corte dei conti**  
**in**  
**Sezione regionale di controllo per la Puglia**

*composta dai seguenti magistrati:*

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	Relatore
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Adesso	

A seguito dell'adunanza pubblica del 28 aprile 2016 ha assunto la seguente deliberazione.  
Visti:

- il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
- la legge 21 marzo 1953, n. 161;
- la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e ss. mm. ii.;
- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);
- la legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- le linee guida e i relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli



enti locali, approvate in relazione al Rendiconto della gestione 2011, 2012 dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti rispettivamente con deliberazione n. 10/SEZAUT/2012 del 18/06/2012, e n. 6/2013/AUT/INPR in data 22 febbraio 2013;

- le note istruttorie sui rendiconti 2011, 2012 (così come successivamente integrate) indirizzate al comune ed all'Organo di revisione, e le controdeduzioni depositate dall'ente a riscontro;

- le osservazioni conclusive del Magistrato relatore in data 18 marzo 2016;

- l'ordinanza n. 41 del 21 marzo 2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica per l'esame delle criticità evidenziate nelle suddette osservazioni finali;

- le memorie depositate in data 8 aprile 2016;

Udito il relatore Primo Ref. Rossana De Corato;

Udito, in rappresentanza del Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), il Sindaco Sig. Luigi Russo ed il Responsabile del Settore economico dott. Giuseppe Marchitelli;

Ritenuto in

#### FATTO

In data 31 maggio 2013 e 7 febbraio 2014 sono pervenute le relazioni dell'Organo di Revisione del Comune di Sant'Agata di Puglia (2.249 abitanti) sui rendiconti relativi, rispettivamente, agli esercizi 2011 e 2012, redatte ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. n. 266/2005 in conformità alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 10/SEZAUT/2012, n. 6/2013/AUT/INPR.

A seguito dell'attività di controllo espletata mediante note istruttorie, tutte indirizzate al comune ed all'Organo di revisione, sono stati presentati da parte del comune chiarimenti e precisazioni in ordine a numerosi aspetti della gestione finanziaria. L'amministrazione comunale ha fornito le delucidazioni richieste con memorie acquisite agli atti.

Il magistrato istruttore, non avendo ritenuto i suddetti chiarimenti idonei a superare i rilievi formulati, ha depositato le osservazioni finali, evidenziando i profili di criticità emergenti dall'esame dei rendiconti 2011, 2012 e rinviando a successivi approfondimenti le criticità attinenti alla gestione finanziaria del 2013.

Con ordinanza n. 41 del 21 marzo 2016, il Presidente della Sezione ha quindi convocato il Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) per l'odierna adunanza pubblica, disponendo, contestualmente, la trasmissione all'ente delle suddette osservazioni finali del magistrato istruttore.

Copia dell'ordinanza n. 41/2016 e delle osservazioni sono state inviate al Comune di Sant'Agata, via PEC, il giorno 24 marzo 2016.

In data 8 aprile 2016 sono pervenute, nel termine fissato dall'ordinanza presidenziale, le memorie illustrative, unitamente a numerosi allegati, con cui il Comune di Sant'Agata di Puglia e l'Organo di revisione hanno rassegnato le proprie controdeduzioni in ordine ai rilievi formulati.



Nel corso dell'adunanza pubblica, dopo la relazione del magistrato istruttore, i rappresentanti dell'ente, riportandosi sostanzialmente a quanto dedotto nelle memorie scritte, hanno fornito ulteriori chiarimenti su alcuni aspetti delle criticità rilevate.

I rilievi formulati dal magistrato istruttore s'incentravano prevalentemente su numerose problematiche attinenti:

- il riaccertamento di maggiori residui attivi (rendiconto 2011);
- criticità in merito all'esistenza e gestione della debitoria fuori bilancio Rendiconto 2011 e 2012);
- superamento del limite di spesa di cui all'art. 6, commi 7 - 10 del D.L. n. 78/2010 (rendiconto 2011);
- criticità in merito al superamento del limite di spesa per il personale e alla costituzione del fondo delle risorse per la contrattazione integrativa (rendiconto 2011 e 2012);
- problematiche concernenti la costituzione del fondo svalutazione crediti (rendiconto 2012);
- violazione dei parametri di deficitarietà n. 9 (rendiconto 2011 e 2012) e n. 4 (rendiconto 2012);
- ricorso reiterato ad anticipazioni di tesoreria e presenza di uno scoperto di tesoreria non restituito a fine esercizio (rendiconto 2011 e 2012).

Ritenuto in

## DIRITTO

### QUADRO NORMATIVO.

Prima di procedere all'esame delle criticità rilevate nei rendiconti degli esercizi 2011 e 2012 del Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) appare opportuno delineare brevemente il quadro normativo vigente in materia.

L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 stabilisce che *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*.

L'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (inserito dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art. 148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate,



di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000.

Sia l'art.6 del D.Lgs. n. 149/2011 che l'art.3 del D.L. n. 174/2012 (inserendo l'art. 148-*bis* nel D.Lgs. n. 267/2000), evidentemente, hanno sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e hanno determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art. 148-*bis* prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, in presenza dei relativi presupposti, il dissesto finanziario dell'ente (art. 6 del D.Lgs. n. 149/2011).

Considerato che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, la natura attualmente *anche* collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la



possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

### **Le criticità riscontrate**

#### 1.- Riaccertamento di maggiori residui attivi non adeguatamente individuati (Rendiconto 2011)

In sede d'istruttoria è emerso che l'ente aveva riaccertato maggiori residui attivi per l'importo di € 15.500,00, tuttavia, nulla era stato specificato in relazione alla tipologia di entrata, alle motivazioni di tale maggiore accertamento ed alla tempistica dell'incasso, infatti, il comune si era limitato a rispondere che si trattava di una maggiore entrata imputata al Titolo III.

Nelle controdeduzioni depositate in occasione dell'adunanza collegiale, il comune ha fornito ulteriori chiarimenti precisando che il suindicato introito era inizialmente imputabile ad un'entrata risalente all'esercizio 2006 per "contributo festa", riaccertato nell'annualità 2011 per € 22.500,00; successivamente si è provveduto a verificare che l'importo effettivamente da riaccertare ammontava ad € 38.000,00. In considerazione di ciò, il comune ha riaccertato nel 2011 la maggior somma di € 15.500,00 ed incassato l'importo complessivo nel 2011.

Si evidenzia che i chiarimenti forniti dal comune comprovati, tra l'altro, dalla documentazione giustificativa allegata, consentono di ritenere superato il rilievo formulato in sede di deferimento, non sussistendo, all'evidenza, criticità in grado di pregiudicare l'entità del risultato di amministrazione, né il saldo di competenza.

#### 2.- Criticità in merito all'esistenza e gestione della debitoria fuori bilancio (Rendiconto 2011 e 2012)

L'attività istruttoria ha evidenziato che l'ente aveva contabilizzato debiti fuori bilancio di importo pari ad € 609.249,74 per l'esercizio 2011 ed € 187.248,86 per l'esercizio 2012.

Al fine di approfondire la tipologia di tale debitoria e le dinamiche gestionali che l'avevano determinata, è stato richiesto, per ambedue le annualità, di elaborare una tabella esplicativa completa delle necessarie informazioni.

Inoltre, erano stati chiesti aggiornamenti sullo stato dei pagamenti dei debiti fuori bilancio relativi al 2010, i quali, così come già rilevato con Deliberazione di questa Sezione n. 58/PRSP/2014, presentavano numerosi profili di criticità; ulteriore problematica oggetto di approfondimento era quella attinente alla sussistenza di passività potenziali rilevate nel 2012 pari ad € 450.000,00, per le quali il Comune avrebbe dovuto provvedere al successivo riconoscimento di debiti fuori bilancio.

L'ente ha presentato informazioni carenti relative alla suindicata debitoria: (per es. indicazione dei creditori, fatture menzionate senza riferimento a numero, data, importi, tipologie di servizi e acquisti di beni che hanno originato il debito, anno di riferimento della debitoria ecc.). Inoltre, con particolare riferimento alla delibera n. 16 del 20.05.2011, oltre



ad aver riferito di non averla trasmessa alla Procura regionale di questa Corte, non ha fornito notizie aggiornate sulla vicenda che ha determinato l'ente alla riapprovazione delle Delibere n. 11/2010, 18/2010 e 32/2010, in quanto prive di copertura finanziaria (rateizzazione, pagamenti ecc.). Infine, nulla è stato comunicato in merito al riconoscimento di debiti derivanti dalle passività potenziali dichiarate.

Nelle controdeduzioni presentate in prossimità dell'adunanza collegiale, il Comune di Sant'Agata di Puglia ha ricostruito la situazione debitoria dell'ente riferita al periodo 2010 - 2013, così come si evince dalla tabella seguente, allegando la documentazione dalla quale è possibile evincere le informazioni inerenti alla tipologia di debito ed alle modalità del finanziamento:

**Tabella 1**

Debiti f.b. riconosciuti nel 2010	€ 711.594,75
Debiti f.b. riconosciuti nel 2011	€ 9.249,74
Debiti f.b. riconosciuti nel 2012	€ 174.760,64
Debiti f.b. riconosciuti nel 2013	€ 103.349,53

Per quel che concerne i pagamenti della suindicata debitoria l'ente ha dichiarato che dalle scritture contabili è emerso che i "...suindicati debiti sono stati interamente pagati sia mediante fondi di bilancio che mediante ricorso all'anticipazione di liquidità (DI 35/2013 e DI 66/2014)...". Pertanto, anche i debiti fuori bilancio rinvenibili nelle deliberazioni di riconoscimento assunte nel 2010 (e non coperti finanziariamente), sembrerebbero essere stati estinti definitivamente, ancorché, così come dichiarato dall'ente, il ricorso al mutuo con la Cassa DD. e PP. non è stato successivamente accordato (cfr. Deliberazione di C.C. n. 16 del 20 maggio 2011).

Con riferimento, invece, alla sussistenza di passività potenziali il comune ha dichiarato che: "...dai documenti cartacei in possesso dell'ente è emerso che vi erano pignoramenti di importi rilevanti riferibili agli esercizi 2012 e precedenti successivamente definiti e liquidati...".

Evidenzia il Collegio che, ancorché le gravi irregolarità riscontrate con precedente pronuncia specifica n. 58/PRSP/2014, sembrano, almeno per quel che concerne la massa debitoria fuori bilancio, in parte superate, in quanto il comune ha dichiarato di aver garantito adeguata copertura e provveduto ai relativi pagamenti, comunque la presenza di debiti extra bilancio, unitamente a procedure esecutive per importi cospicui, contribuisce ad alterare gli equilibri di bilancio e pregiudicare la regolarità della gestione finanziaria dell'ente.

Il reiterato fenomeno dei debiti fuori bilancio crea possibili rischi per gli equilibri di bilancio; infatti, tra i parametri obiettivi dei comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, il parametro n.8), calcolato ai sensi del decreto ministeriale del



24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009, considera la consistenza di tale debitoria, rapportandola agli accertamenti di entrate correnti.

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali.

L'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio.

In applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, l'ente, senza attendere l'adempimento annuale previsto dall'art.193 del D.Lgs. 267/2000, ha l'obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di oneri aggiuntivi che potrebbero determinare danno erariale. L'ente deve, quindi, provvedere immediatamente al finanziamento del debito riconosciuto e al relativo pagamento (anche con rateizzazione triennale in presenza dei requisiti di legge richiesti). Per il finanziamento di tali spese, il legislatore pone precisi limiti (art.193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000). La formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal TUEL.

Al riguardo, evidenzia il Collegio che secondo il Principio contabile n. 2 (nella formulazione all'epoca vigente): *"...i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti..."* (punto n. 94).

La necessità di una modifica delle priorità nelle previsioni di spesa è, altresì, dimostrata dalla disposizione di cui all'art. 191, comma 5 TUEL, che vieta, per l'appunto, agli enti che non hanno validamente adottato i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di assumere impegni e di pagare spese per servizi che non siano obbligatori per legge.

Rileva, inoltre, il Collegio che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce un fattore di rischio per gli equilibri e per la stabilità degli esercizi successivi, soprattutto nel caso in cui si dovesse consolidare la deleteria prassi di indugiare nel riconoscimento e trasferire, agli esercizi successivi, l'onere relativo a partite debitorie riferite a quelli precedenti, cui normalmente si ricorre per ovviare alla difficoltà di far fronte, con risorse del bilancio di competenza, a spese ordinarie prevedibili e programmabili.

A tal riguardo, si segnala, che la Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del MEF, relativa al "Patto di stabilità per il triennio 2014 - 2016" ha espressamente previsto che: *"...Dal lato delle uscite, ... rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali*





oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non impreviste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto...".

Questa Sezione regionale ha già avuto occasione di approfondire la tematica dell'elusione del patto di stabilità derivante dal mancato riconoscimento di debiti fuori bilancio (cfr. Deliberazione n.162/PRSP/2014).

Nel caso specifico del Comune di Sant'Agata di Puglia, le numerose problematiche emerse a causa della mancata copertura della debitoria riconosciuta, mettono in luce che, inevitabilmente, la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio - che già ex se è da considerarsi straordinaria - non è stata gestita in modo rituale e nel rispetto dei termini previsti dalla legge; in disparte, la circostanza che l'ente sembra sia riuscito ad evitare una situazione di grave insolvenza soprattutto (se non esclusivamente) grazie alla anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD. PP..

Da ultimo, come si avrà modo di specificare in seguito, il parametro di deficitarietà n. 8, anche se non consecutivamente nel triennio (2011/2013), ha registrato per il 2011 e per il 2013 il superamento della percentuale soglia dell'1% (cfr. successivo punto 6).

Osserva, infine, il Collegio che per poter concretamente esprimere un'adeguata valutazione sulla reale situazione debitoria dell'Ente, nonché sull'effettiva capacità di adottare le necessarie misure correttive, si dovranno verificare i dati relativi ai rendiconti 2013 e 2014, ad oggi, in corso d'istruttoria.

### 3.- Superamento del limite di spesa di cui all'art. 6, commi 7 - 10 del D.L. n. 78/2010 (Rendiconto 2011)

Nel corso dell'istruttoria è stato rilevato che il comune aveva superato il limite di spesa previsto dall'art. 6 commi 7-10 del D.L. n. 78/2010, sia con riferimento a singole voci di spesa sia complessivamente.

Successivamente, pur essendo state apportate delle correzioni di errori materiali alla tabella del questionario riportante le suindicate spese, si è constatato che, comunque, il limite legale risultava violato così come si evince dalla seguente tabella:

**Tabella 2**

#### 1.12 Contenimento delle spese

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Rendiconto 2011
Studi e consulenze	12.487,00	80%	2.497,40	3.500,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	80%	0,00	200,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	807,50	50%	403,75	2.064,01
Formazione	0,00	50%	0,00	0,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	4.469,70	20%	3.575,76	6.419,08
<b>TOTALE</b>			<b>6.476,91</b>	<b>12.183,09</b>



Nelle controdeduzioni depositate in prossimità dell'adunanza collegiale, il comune ha confermato il superamento del limite di spesa, ma non è stato in grado di indicare specificamente le motivazioni che hanno comportato tale violazione, invero, si è limitato a riferire che le spese indicate devono considerarsi "...strettamente necessarie alle attività istituzionali dell'ente...".

Il Collegio rappresenta che, con l'introduzione dei tagli alle voci di spesa di cui ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito, con modifiche, dalla Legge 122/2010, il legislatore ha inteso conseguire risparmi per le amministrazioni pubbliche, imponendo, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali. Tali vincoli -secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 139 del 4.6.2012, in ossequio al principio dell'autonomia finanziaria e di spesa degli enti locali - pur non potendo incidere direttamente sulla detta autonomia - si traducono in limitazioni indirette, delle quali gli enti in questione devono necessariamente tener conto. Sebbene tali limitazioni vadano preferibilmente ricondotte nell'ambito di un limite complessivo, all'interno del quale gli enti locali possano "allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa", la "distribuzione" degli interventi riduttivi tra le singole voci previste dalla norma, tuttavia, non può certo tradursi in una libera ed incondizionata derogabilità delle misure di contenimento, pena la sostanziale ed inammissibile vanificazione della finalità di coordinamento finanziario sottesa alla norma medesima. Conseguentemente, proprio sulla scorta delle affermazioni contenute nella citata pronuncia, non può non ritenersi che lo sfioramento (imputabile a qualsiasi causa) del limite previsto per ciascuna spesa debba trovare necessaria "compensazione" nella maggiore e corrispondente riduzione di altra tipologia di spesa, di tal che, complessivamente, risulti assicurato l'obiettivo di riduzione e di contenimento voluto dal legislatore.

Con riferimento al rendiconto 2011, il Comune di Sant'Agata di Puglia, ha confermato di aver violato il limite suindicato, avendo registrato una spesa pari quasi al doppio del limite calcolato in applicazione delle percentuali di legge.

Inoltre, non avendo l'ente fornito alcuna spiegazione, né indicazione in merito alle spese effettuate in violazione della normativa *de qua*, il Collegio può solo accertare il superamento della spesa complessiva e per alcune delle singole tipologie in violazione dell'art. 6 del DL 78/2010.

#### 4.- Criticità in merito al superamento del limite di spesa per il personale e alla costituzione del fondo delle risorse per la contrattazione Integrativa (Rendiconto 2011 e 2012)

Nel corso dell'istruttoria è stato evidenziato che il comune aveva violato l'obbligo di contenimento delle spese di personale, sia per l'anno 2011 che per il 2012.

Nello specifico la spesa del personale relativa al rendiconto 2011, risultava complessivamente superiore a quella del 2004 (cfr. art. 1 comma 562 della Legge n.296/2006), nel 2012 il limite era stato violato rispetto alla medesima tipologia di spesa



sostenuta nel 2008 (cfr. art. 1 comma 562 della Legge n.296/2006, così come modificato dall'art. 4 ter, comma 11 del D.L. 02/03/2012, n. 16 convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44).

I suindicati dati sono riportati nelle tabelle che seguono:

**Tabella 3**

5.3 Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 1, c. 562, l. n. 296/2006

Nella tabella deve essere indicata la spesa impegnata

	Rendiconto 2004	Rendiconto 2011
Spese intervento 01	761.591,20	904.978,69
Spese intervento 03	0,00	0,00
Spese intervento 07	51.213,67	68.759,75
Altre spese da specificare:		
Totale spese personale (A)*	812.804,87	973.738,44
(-)Componenti escluse (B)**		83.206,75
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	812.804,87	890.531,69

**Tabella 4**

5.4 Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 1, c. 562, l. n. 296/2006

	Rendiconto 2008	Rendiconto 2012
Spese intervento 01	902.916,43	1.052.397,19
Spese intervento 03	0,00	208,80
Spese intervento 07	68.759,75	73.200,00
Altre spese da specificare:		
Totale spese personale (A)*	971.676,18	1.125.805,99
(-)Componenti escluse (B)**		153.437,03
(=)Componenti assoggettate al limite di spesa (A-B)	971.676,18	972.368,96



Inoltre, il dato risulta maggiormente peggiorativo rispetto ai suindicati limiti, se si considera che, per entrambe le annualità (2004 e 2008) non sono state computate le cd. "componenti escluse" della spesa, le quali avrebbero dovuto diminuire, ulteriormente, il valore dell'importo impegnato sul quale è stato calcolato il costo rispettivamente per il 2011 ed il 2012.

Il comune ha confermato il superamento dei limiti di spesa del personale per gli esercizi 2011 e 2012, ed ha riferito che, probabilmente, la violazione è da ricondursi agli impegni assunti per maggiori somme corrisposte a titolo d'indennità di posizione organizzativa e di risultato, per i rinnovi contrattuali e per l'errato inserimento degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'ente.

Si osserva che quanto affermato dal comune, sia in merito all'errata quantificazione degli oneri previdenziali e contributivi, che con riferimento alle voci di spesa da considerare per la verifica del suindicato limite di legge (per es. rinnovi contrattuali ecc.), non solo non è stato adeguatamente comprovato, ma risulta essere inconferente o -quantomeno- irrilevante ai fini che qui ne occupa.

Il Collegio, nel prendere atto dell'assenza di qualsivoglia elemento giustificativo in merito alle motivazioni che hanno determinato l'incremento della spesa di personale, rammenta che la formulazione dell'art. 1 comma 562 della Legge n. 296/2006 - sia nel testo originario che in quello integrato e modificato dai successivi interventi del legislatore - non lascia alcun spazio derogatorio all'obbligo degli enti pubblici (destinatari della normativa) di procedere ad un riduzione delle spese di personale, almeno a decorrere dal 31 maggio 2010.

In particolare, la norma suindicata si pone quale precettiva del più ampio e generale principio di contenimento della spesa di personale che il legislatore ha delineato dettagliatamente, negli ultimi anni, attraverso una corposa normativa volta ad incidere in maniera determinante sugli assetti finanziari degli enti.

Tali considerazioni sono condivise anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.3/2010, che nel valorizzare il principio di contenimento delle spese di personale lo ha posto nell'ottica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e, per i comuni che vi sono soggetti, anche del patto di stabilità.

Infine, il comune ha comunicato che per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 non è stato costituito il fondo per le risorse relative alla contrattazione collettiva integrativa anno per anno, bensì, in un'unica soluzione a decorrere dal 2015 e per la somma cumulativa di € 58.431,52. Inoltre, è stato specificato che, per le annualità pregresse al 2015, non si è proceduto alla liquidazione di tali importi, pur trattandosi di stanziamenti previsti in bilancio.

Su tale ultimo punto, il Collegio prende atto che l'ente non ha proceduto al pagamento delle indennità correlate alle risorse per la contrattazione decentrata, considerato che le stesse, seppur stanziare, non erano state formalmente costituite.



5.- Irregolarità nella formazione del fondo svalutazione crediti e mancata apposizione del vincolo sul risultato di amministrazione (Rendiconto 2012)

L'attività istruttoria ha evidenziato che l'ente, pur avendo dichiarato di aver costituito nel corso dell'esercizio 2012 un fondo svalutazione crediti pari ad € 38.000,00, non aveva fornito alcun ulteriore chiarimento in relazione alle modalità di calcolo del suddetto accantonamento e, soprattutto, non era stato confermato se lo stesso risultava, a fine esercizio, appositamente vincolato nell'avanzo di amministrazione.

In prossimità dell'adunanza collegiale, il Comune di Sant'Agata di Puglia ha precisato che l'ammontare dei residui attivi relativi al Titolo I e III aventi anzianità superiore a cinque anni, era pari ad € 5.327,10, pertanto, il fondo svalutazione crediti doveva essere determinato in € 1.331,77 (pari al 25% di € 5.327,10), e non invece, come erroneamente stanziato in bilancio, in € 38.000,00. Tuttavia, nonostante l'intervenuto chiarimento, l'ente non è stato in grado di fornire spiegazioni né in merito all'importo dello stanziamento (€ 38.000,00), né alla mancata apposizione del vincolo.

Il Collegio, pur prendendo atto di quanto suesposto, non può esimersi dall'evidenziare che le risultanze del rendiconto 2012, non hanno esposto correttamente i dati relativi al fondo svalutazione crediti, invero, lo stesso non risulta accantonato nella contabilità dell'ente, quale componente vincolata del risultato di amministrazione.

Rammenta il Collegio che L'art. 6, co. 17, del D.L. n. 95/2012, per l'esercizio 2012, stabiliva per gli enti locali l'obbligo di iscrivere nel bilancio di previsione un fondo di svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi dei Titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'Organo di revisione, potevano essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali era stata analiticamente certificata dai competenti responsabili di servizio la perdurante sussistenza delle ragioni di credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Il fondo di svalutazione crediti, prima delle recenti modifiche introdotte dalla normativa sulla armonizzazione contabile, era un istituto giuridico sostanzialmente volto ad impedire agli enti locali l'effettuazione di spese finanziate con residui attivi che, per la loro anzianità, risultano di dubbia esigibilità. Più precisamente, si trattava di una posta passiva avente la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti insussistenti o inesigibili al fine di preservare l'ente da possibili squilibri. Lo stanziamento, presente in bilancio, destinato al fondo di svalutazione crediti non poteva essere impegnato ed era destinato a confluire nell'avanzo di amministrazione quale fondo vincolato ai sensi dell'art.187, co.1, del D.Lgs. n. 267/2000 (circolare R.G.S. n.5 del 7 febbraio 2013 e principio contabile n.1.53). Proprio per tale ragione, se l'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto non risultava sufficientemente capiente (in quanto di importo inferiore) per garantire il suddetto vincolo, per la differenza, si configurava un disavanzo di amministrazione da ripianare secondo le regole stabilite dall'art.188 del D.Lgs. n.267/2000. In altre parole, se l'importo dei fondi vincolati (tra i quali figura il fondo svalutazione crediti)



risultava superiore all'importo del risultato di amministrazione (come nel caso in esame), si concretizzava un disavanzo di amministrazione. I vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono, infatti, anche se quest'ultimo non è sufficientemente capiente o se è negativo. In questi casi l'ente deve provvedere a reperire le risorse necessarie per finanziare tutte le spese derivanti da entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione (principio contabile n.3.59 all'epoca vigente).

6.- Violazione dei parametri di deficitarietà n. 9 (Rendiconto 2011 e 2012) e n. 4 (Rendiconto 2012)

L'art.242 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. I parametri obiettivi sono stati fissati con D.M. 24 settembre 2009. Per i Comuni sono fissati n. 10 parametri. Per tali enti, quindi, lo stato di deficitarietà strutturale si materializzerebbe con il superamento di almeno n. 5 parametri. Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi. Si precisa che la condizione di ente strutturalmente deficitario non coincide con lo stato di dissesto finanziario disciplinato dall'art.244 del D.Lgs. n.267/2000.

Il Comune di Sant'Agata di Puglia ha violato negli esercizi 2011 e 2012 il parametro di deficitarietà n. 9 (anticipazione di tesoreria non rimborsate); in particolare, nel 2011 il parametro n. 9 risulta pari al 20,58%, mentre nel 2012 al 9%, a fronte del valore limite del 5%.

Osserva il Collegio che il superamento del parametro di deficitarietà che misura la notevole incidenza dell'anticipazione di tesoreria utilizzata, rispetto all'entità delle entrate correnti, conferma la fondatezza del rilievo di cui al successivo paragrafo 7,

Invero, all'oggettiva difficoltà della situazione di cassa, caratterizzata dal continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria ed alla conseguente difficoltà nel rimborso della stessa entro la fine dell'esercizio di riferimento, si aggiunge la formazione di residui passivi di parte corrente che l'ente non riesce ad estinguere in tempi brevi.

Infatti, nel 2012 il comune ha violato anche il parametro di deficitarietà n. 4 che misura l'eccessiva presenza di residui passivi rivenienti dal Titolo I della spesa, registrando il valore del 56%, a fronte della soglia-limite del 40%.

Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che il rallentamento dei flussi di pagamento, oltre determinati "valori soglia", costituisce indice di una possibile difficoltà di reperire la necessaria liquidità, circostanza, questa, che dimostra la limitata capacità di far



fronte in modo tempestivo ai crediti liquidi ed esigibili di terzi e un rilevante grado di inefficienza nella gestione finanziaria delle risorse.

Al riguardo si rammenta che la normativa che prescrive l'obbligo di assicurare la tempestività dei pagamenti è finalizzata all'esigenza di garantire sia il "licere agere", che il rispetto del "buon andamento" dell'azione amministrativa di cui anche all'art. 97 della Costituzione.

Inoltre, è necessario evidenziare che anche per l'esercizio finanziario 2013, il Comune di Sant'Agata ha violato il parametro di deficitarietà n. 4, peggiorando il *trend* e registrando una percentuale del 66%.

Da ultimo, si evidenzia che nell'esercizio 2012 l'Ente ha superato il limite percentuale dell'1%, riferita alla consistenza di debiti fuori bilancio rispetto all'entità degli accertamenti delle entrate correnti, raggiungendo il valore del 3,34%; tuttavia, il parametro non può considerarsi superato in quanto il calcolo deve tenere conto della violazione per tre esercizi consecutivi, circostanza non ricorrente nel caso di specie.

7.- Ricorso reiterato ad anticipazioni di tesoreria e presenza di uno scoperto di tesoreria non restituito a fine esercizio (rendiconto 2011 e 2012)

L'ente ha reiterato anche negli esercizi 2011 e 2012, il ricorso all'anticipazione di tesoreria (così come già rilevato con Deliberazione n. 44/PRSP/2012 relativo al Rendiconto del 2009 e n. 58/PRSP/2014 relativo al Rendiconto del 2010), in contrasto con il fine dell'istituto dettato dall'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che ne consente l'utilizzo, in quanto debito a breve termine sottratto ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, u.c. della Costituzione, per "superare una momentanea carenza di liquidità".

Sulla base delle informazioni ricavate dai questionari 2011 e 2012, sembrerebbe che entrambi gli esercizi finanziari sono stati chiusi con uno scoperto di tesoreria (rispettivamente € 827.992,21 ed € 470.931,44).

In prossimità dell'adunanza collegiale il Comune ha fornito i dati richiesti dalla quale si evincono le seguenti informazioni:

- L'anticipazione di tesoreria concedibile per il 2011 è pari ad € 1.102.638,00 e per il 2012 ad € 1.165.586,00);
- L'anticipazione di tesoreria concessa con riferimento ai limiti ex art. 222 TUEL è per il 2011 di € 2.758.621,54 e per il 2012 di € 3.436.690,58);
- La quota restituita entro l'anno è per il 2011 € 2.635.140,39 e per il 2012 di € 3.793.751,35);
- L'entità dello scoperto di tesoreria è per il 2011 di € 827.992,21 e per il 2012 di € 470.931,44;
- L'entità del saldo di cassa per il 2011 e per il 2012 è stata pari ad € 0,00 (cfr. documentazione compilata dal tesoriere comunale).



Il comune, inoltre, ha dichiarato di aver rispettato, ai fini degli artt. 195 e 222 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL), i limiti all'utilizzo e successiva ricostituzione dei fondi a destinazione vincolata impiegata per spese correnti.

L'esame della situazione di cassa costituisce certamente lo strumento più attendibile ed immediato per accertare il reale stato di salute delle finanze di un ente. In via esemplificativa, il costante ricorso all'anticipazione di tesoreria (art.222 del D.Lgs. n. 267/2000), la non completa restituzione al termine dell'esercizio finanziario della anticipazione di tesoreria ricevuta oppure l'incapacità di fare fronte ai debiti certi, liquidi ed esigibili nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge costituiscono, anche singolarmente, elementi attestanti serie difficoltà e l'inattendibilità del conto del bilancio, oltre che indici sintomatici di uno stato di dissesto finanziario.

L'art. 222 TUEL e l'art. 3, comma 17, della legge 350/2003 consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119, u.c. della Costituzione, per "superare una momentanea carenza di liquidità" e finalizzato a fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni.

I dati già evidenziati escludono, tuttavia, la natura transitoria dello squilibrio in cui versa l'Ente. Il Comune di Sant'Agata di Puglia, contrae per periodi prolungati anticipazioni di tesoreria, che si sono trasformate da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in uno strumento d'indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa al debito commerciale.

Tale operazione, prolungata nel tempo, costituisce comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del deficit di cassa, potrebbe costituire una violazione della regola aurea di destinazione dell'indebitamento alle spese d'investimento.

Il ricorso all'anticipazione generalmente è l'effetto della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, la cui mancata eliminazione fa sì che non emergano disavanzi della gestione residui e non obbliga, quindi, l'ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa, tali considerazioni sicuramente sono valide anche per il Comune di Sant'Agata di Puglia, con riferimento agli esercizi 2011 e 2012.

Tuttavia, la cospicua debitoria che il comune ha dovuto fronteggiare sia negli esercizi precedenti che in quelli oggetto della presente deliberazione, inducono il Collegio a ritenere che il ricorso reiterato e massiccio all'anticipazione di tesoreria, costituisca uno dei mezzi finanziari (unitamente all'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa DD.PP. in attuazione del D.L. n. 35/2013 e del D.L. n. 66/2014), che consente all'ente il pagamento di spese correnti, così come si evince dalle risultanze del fondo cassa (pari ad € 0,00).





Il Comune di Sant'Agata di Puglia si trovava (almeno nel 2011 e nel 2012) in una situazione di grave difficoltà finanziaria, il cui carattere strutturale è testimoniato dai ripetuti risultati negativi della gestione di cassa, dal conseguente ampio e costante ricorso all'anticipazione di tesoreria e dalla ricorrenza di uno scoperto di tesoreria a fine esercizio.

Osserva il Collegio che l'impiego reiterato di tale strumento, oltre a rappresentare un comportamento evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di squilibri di bilancio, che potrebbero pregiudicare seriamente la sana gestione finanziaria dell'ente.

Si rammenta che il ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria potrebbe rappresentare un indice sintomatico di uno stato di dissesto anche secondo il costante orientamento interpretativo della Magistratura contabile (Corte dei conti, deliberazioni n.7/AUT/2011 e n.2/AUT/2012).

Infine, l'anticipazione di tesoreria comporta normalmente oneri a carico dell'ente per il pagamento d'interessi passivi, i quali possono configurare una fattispecie di danno erariale, ove sia accertata, da parte della Procura regionale della Corte dei conti, la responsabilità amministrativo-contabile.

Come si è già avuto di dire nel precedente punto 6, la violazione del parametro di deficitarietà n. 9, conferma la sussistenza della criticità su evidenziata e la necessità che l'ente assuma rapidamente concrete misure correttive, volte a migliorare la situazione di liquidità e a garantire la tempestività dei pagamenti.

La Sezione, comunque, si riserva di formulare ulteriori valutazioni in merito alla situazione finanziaria dell'ente, con particolare riferimento alla cassa ed alla debitoria del comune, in occasione dei controlli sui rendiconti 2013 e 2014, già in corso di espletamento.

**P. Q. M.**

la Sezione regionale di controllo per la Puglia nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1 comma 166 e ss. della L. n. 266/2005 e dall'art. 148 bis TUEL, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto degli esercizi finanziari 2011 e 2012 del Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) adotta specifica pronuncia accertando che:

- 1) costituiscono irregolarità suscettibili di pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente:
  - criticità in merito all'esistenza e gestione della debitoria fuori bilancio (Rendiconto 2011 e 2012);
  - superamento del limite di spesa di cui all'art. 6, commi 7 - 10 del D.L. n. 78/2010 (Rendiconto 2011);
  - criticità in merito al superamento del limite di spesa per il personale (Rendiconto 2011 e 2012);
  - irregolarità nella formazione del fondo svalutazione crediti e mancata apposizione del vincolo sul risultato di amministrazione (Rendiconto 2012);




- violazione dei parametri di deficiarietà n. 9 (Rendiconto 2011 e 2012) e n. 4 (Rendiconto 2012);
- ricorso reiterato ad anticipazioni di tesoreria e presenza di uno scoperto di tesoreria non restituito a fine esercizio (Rendiconto 2011 e 2012).

DISPONE


- 1) che da parte dell'ente siano adottate le opportune misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità;
- 2) che la presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Sant'Agata di Puglia (FG), al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo consiliare e all'Organo di revisione, per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;
- 3) che l'Organo di revisione dell'Ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di controllo e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;
- 4) che la deliberazione consiliare di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente e tutti i provvedimenti richiesti nella presente deliberazione, se non diversamente previsto, dovranno essere adottati dal Comune entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della deliberazione. Tali atti dovranno essere trasmessi a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall'art.31 del D.Lgs. n. 33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deciso, in Bari, il giorno 28 aprile 2016.

Il Relatore  
Rossana De Corato




Il Presidente  
Agostino Chiappiniello



Depositata in Segreteria il 28/07/2016

Il Direttore della Segreteria  
Marialuca Sciannameo



**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: pronuncia ai sensi dell'art. 148 bis del d.lgs. n. 267/2000- copia deliberazione n. 137/PRSP/2016

**Mittente:** "Per conto di: puglia.controllo@corteconticert.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** 01 Ago 2016 14:27:10

**A:** comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it, annam.impagnatiello@softpec.it

**CC:**

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/08/2016 alle ore 14:27:10 (+0200) il messaggio "pronuncia ai sensi dell'art. 148 bis del d.lgs. n. 267/2000- copia deliberazione n. 137/PRSP/2016" è stato inviato da "puglia.controllo@corteconticert.it" indirizzato a:

comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it annam.impagnatiello@softpec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec281.20160801142710.03352.04.1.68@pec.aruba.it

**Allegati:** daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s